



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO

L'anno **duemilaventidue addì ventidue del mese di aprile** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	AMBROGGIO Giulio Sindaco	X	
2.	COMINA Aldo	X	
3.	ABRATE Bartolo	X	
4.	BRESSI Vilma	X	
5.	CORDASCO Cristina Lucia	X	
6.	DE LIO Maurizio		X
7.	FERRARO Rocco	X	
8.	GASTALDI Bartolomeo	X	
9.	GIORGIS Claudia		X
10.	GIUBERGIA Renato	X	
11.	LOPREIATO Roberto	X	
12.	MARIANO Serena	X	
13.	OCCELLI Maurizio Michele		X
14.	PORTOLESE Pasquale		X
15.	RACCA Marco	X	
16.	RIMBICI Antonino	X	
17.	RUBIOLO Piergiorgio	X	

Sono presenti gli Assessori:

FROSSASCO Alessandra, LOVERA Michele, CAMERA Edilio, SENESI Petra.

Assiste il Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.

Il Presidente del Consiglio COMINA Aldo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO

Su relazione dell'Assessore Michele Lovera.

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito con decorrenza 1.1.2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza 1.1.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 527 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, e s.m.i., ha pertanto definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, per l'elaborazione di un Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) informato ai predetti principi;
- l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 ha, altresì, introdotto con decorrenza 1.7.2020 disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, al fine di garantire elementi informativi minimi, necessari per il rispetto della tutela dell'utenza, anche con riguardo all'attività dell'Ufficio Tributi ed in particolare in merito ai documenti di riscossione;
- con Deliberazione ARERA del 3.8.2021 n. 363/2021/R/Rif si è proceduto con l'*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025* che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il quadriennio citato;
- con Determinazione n. 2/DRI/2021 del 4.11.2021, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per i successivi adempimenti;
- con Deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18.1.2022 ARERA ha proceduto con l'approvazione del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), introducendo regole certe ed uniformi a livello nazionale in merito alla qualità tecnica e contrattuale, con decorrenza 1.1.2023;
- l'art. 3 comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 15/2022, ha stabilito al 30 aprile di ogni anno, a regime, il termine per l'approvazione di piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tariffe e regolamenti per la Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1 comma 654 L. 147/2013 stabilisce altresì che, in ogni caso, con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e tenuto conto delle modifiche introdotte dall'1.1.2021 dal D.Lgs. 116/2020 (Decreto sull'Economia Circolare);

- con deliberazione Consiglio Comunale in data odierna, alla quale si rimanda per il dettaglio delle voci ivi contenute, è stato preso atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, redatto da C.S.E.A, che espone per l'anno 2022 un costo complessivo di € 2.883.285,00 nel rispetto del limite alla crescita annuale delle tariffe;

Dato atto che le risultanze del PEF sopra citato è stato posto a base dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 ai sensi di legge, e che "a monte" dello stesso l'Amministrazione ha coperto con risorse di bilancio pari ad € 22.350,00 annuali (per n. 4 rate annuali nel periodo 2020/2023) per finanziare la componente a conguaglio attualmente denominata RCtot, a titolo di conguagli residui relativi al 2018 afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020; tale somma infatti deriva dal mutamento del sistema di quantificazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, intervenuto con decorrenza 2020 in seguito agli interventi ARERA, e lo stanziamento in bilancio consente di mitigare l'impatto del nuovo metodo sulle tariffe garantendone la copertura per quattro anni con risorse già debitamente vincolate nel corso delle annualità precedenti;

Considerato che per gli anni 2020 e 2021 sono state previste riduzioni in favore delle utenze non domestiche a causa dell'emergenza da Covid-19 in misura maggiore rispetto a quanto proposto da ARERA con la Deliberazione n. 158/2020/R/Rif, e che le stesse non hanno determinato conguagli (tramite le componenti previste dall'MTR) nella manovra tariffaria TARI 2022-2025, in quanto finanziate con risorse di bilancio e trasferimenti statali, senza doverne ribaltare il relativo costo sui contribuenti come consentito dall'Autorità;

Evidenziato, inoltre, che per l'elaborazione della manovra tariffaria 2022, quindi "a valle" del PEF, devono essere detratti € 22.069,00 ai sensi dell'art. 1.4 Determinazione ARERA n. 2/2021/D/Rif, che prevede la detrazione del contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, le entrate effettivamente conseguite a titolo di recupero evasione e derivanti da procedure sanzionatorie, ed ulteriori partite eventualmente approvate dall'ETC;

Tenuto conto che l'art. 1 comma 654 L. 147/2013 prevede che con la TARI debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana, ad esclusione dei costi dei rifiuti speciali a cui provvedono i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto l'art. 1 comma 683 L. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile;

Tenuto conto che anche per l'anno 2022, e nonostante i nuovi criteri approvati da ARERA per la definizione del nuovo MTR-2, risultano ancora applicabili i criteri di cui al D.P.R. 158/1999 e che si ritiene di confermare l'applicazione dei coefficienti ivi previsti nella misura media, ad eccezione dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Kc e Kd stabiliti dalla legge che anche per gli anni precedenti sono applicati nella misura minima per le categorie 22 (osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), 23 (birrerie, amburgherie, mense), 24 (bar, caffè, pasticceria), 25 (generi alimentari: macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), 26 (plurilicenze alimentari e miste) e 27 (fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio), come indicato nell'allegato "A" al presente atto;

Dato atto del D.Lgs. 3.9.2020 n. 116 (cd. Decreto sull'Economia Circolare) avente ad oggetto l'"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i

rifiuti di imballaggio” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 226 dell’11.9.2020), ed emanato dal Governo italiano in attuazione dell’art. 16 della legge delega n. 117/2019, in merito alla corretta elaborazione delle tariffe riferite alle utenze non domestiche;

Atteso che, a seguito della suddivisione dei costi fissi e variabili introdotti dal nuovo MTR e tenuto conto degli effetti della pandemia da Covid-19, si è ritenuto di suddividere per l’anno 2022 i costi del servizio di gestione dei rifiuti per il 73 per cento in capo alle utenze domestiche e per il 27 per cento in capo alle utenze non domestiche, con riserva di valutare una diversa percentuale di ripartizione per le prossime annualità, qualora le variazioni delle superfici attualmente presenti nella banca dati comunale nonché le corrette modalità applicative dei nuovi disposti normativi ancora in fase di definizione, lo rendessero necessario;

Posto che si ritiene opportuno confermare la maggiorazione della tariffa base di riferimento del 100 per cento, ove ricorrano i presupposti per l’applicazione del tributo giornaliero di smaltimento rifiuti, come previsto nel Regolamento Comunale per la disciplina della TARI;

Tenuto conto che l’art. 1 commi 837 e ss. L. 160/2019 ha soppresso la Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG) per il commercio ambulante, ricomprendendo la stessa nel nuovo canone unico patrimoniale in vigore dall’1.1.2021;

Evidenziato che per l’anno 2022 si confermano le agevolazioni commisurate al reddito ISEE e da riconoscersi alle utenze domestiche, come previsto nel regolamento TARI modificato in data odierna, in attesa della definizione con apposito D.P.C.M. del cd. *bonus* sociale, provvedendo per alla relativa copertura con risorse proprie di bilancio ai sensi dell’art. 1 comma 660 L. 147/2013 (Legge di Bilancio 2014) per un importo pari ad € 57.000,00, in base alle stime possibili alla data odierna;

Verificato, quindi, che il gettito TARI da porre in capo ai contribuenti per il 2022 viene stimato alla data odierna in € 2.803.379,00, come risulta dal seguente prospetto che tiene conto delle entrate derivanti dalle poste contabili consentite *ex lege*:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022	2.883.285,00 €
DETRAZIONI 1.4 ARERA N. 2/DRIF/2021	- 22.906,00 €
RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE A CARICO DEL BILANCIO (STIMATE)	- 57.000,00 €
GETTITO TARI STIMATO 2022	2.803.379,00 €

Ritenuto di dover dare atto che tale importo risulta stimato in ragione delle simulazioni effettuate sulla base dei dati presenti nella banca dati comunale, anche in attesa della miglior definizione delle modalità operative derivanti dalle novità intervenute sopra ricordate;

Verificato, altresì, che l’MTR prevede un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie indicato nell’art. 4 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, i cui parametri risultano debitamente rispettati;

Tenuto altresì conto che in sede di presa d’atto del PEF 2022-2025, e conseguentemente per le relative tariffe TARI, risultano essere state debitamente considerate le risultanze dei fabbisogni standard, quale paradigma di confronto da leggersi in coordinamento con il processo complessivo di determinazione dei costi e quale *benchmark* di riferimento per la quantificazione dei coefficienti di gradualità delle componenti a conguaglio previste dalla disciplina ARERA;

Richiamato, inoltre, l’art. 1 comma 666 L. 147/2013 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 pari al 5 per cento del tributo per la Provincia di Cuneo, e che

verrà imputato ai contribuenti con apposito codice tributo negli avvisi di pagamento TARI emessi dal Comune;

Vista a tal proposito l'istituzione con decorrenza 2021 da parte dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 5/E del 18.1.2021 dei nuovi codici tributo per il versamento del predetto tributo provinciale scorporato dalla TARI e tenuto conto che per le annualità precedenti al 2020 continua ad essere onere del Comune riversare alla Provincia di Cuneo le somme di sua spettanza a titolo di tributo provinciale;

Visto altresì il D.M. 21.10.2020 che ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anche mediante la piattaforma PagoPA;

Tenuto conto, inoltre, degli effetti perduranti dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle conseguenti difficoltà in capo alle utenze sia domestiche sia non domestiche anche nell'adempiere al versamento dei tributi locali, si ritiene opportuno di prevedere le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2022:

1° RATA OVVERO UNICA SOLUZIONE 2022	ENTRO IL 30/9/2022
2° RATA 2022	ENTRO IL 6/12/2022

Dato atto che la legge prevede, all'art. 13 comma 15 *ter* D.L. 201/2011 (Decreto Monti), convertito in L. 214/2011 come modificato dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che a decorrere dall'anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI (e pertanto si include la TARI), la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

Considerato che a norma dell'art. 13 comma 15 *ter*, D.L. 6 dicembre 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

Preso atto che, inoltre, il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi, debitamente valutati, determinano le conseguenti variazioni di bilancio di previsione dell'ente nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 3 comma 5 *quinqüies* D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 15/2022, che prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti per la Tassa sui Rifiuti entro il 30 aprile di ciascun anno;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29.7.2020 e s.m.i.;

Rilevato, infine, che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Richiamati, quindi, i seguenti provvedimenti normativi:

- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 15.2.2022;
- il D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 15/2022;
- la Determinazione ARERA n. 2/DR1/2021 del 4.11.2021;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2022/R/Rif del 3.8.2021;
- la Deliberazione ARERA n. 138/2021/R/Rif del 30.3.2021;
- la Deliberazione ARERA n. 493/2020/R/Rif del 24.11.2020;
- il D.L. 116/2020 (Decreto *Circular Economy*);
- la Determinazione ARERA n. 2/2020/D/Rif del 27.3.2020;
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/Rif del 3.3.2020;
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- le Deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/Rif, come integrata dalla successiva Delibera n. 238/2020/R/Rif, e n. 444/2019/R/Rif;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 e s.m.i.;
- il D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011 e s.m.i.;
- la L. 220/2010 (Legge finanziaria per l'anno 2010);
- il D.L. 93/2008, convertito dalla L. 126/2008;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..

Richiamato il parere favorevole dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2022 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 3) di confermare che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 L. 147/2013, alle tariffe TARI di cui all'Allegato A deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al D.Lgs. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5 per cento;
- 4) di stabilire per l'anno 2022 le seguenti scadenze di pagamento:

1° RATA OVVERO UNICA SOLUZIONE 2022	ENTRO IL 30/9/2022
2° RATA 2022	ENTRO IL 6/12/2022

- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione e l'efficacia ai sensi di legge della presente deliberazione;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento e le tariffe di cui all'allegato A sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione dedicata "*Portale Trasparenza – Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani*".

Successivamente, con separata votazione palese, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la corretta gestione degli adempimenti contabili e tariffari conseguenti, e per la corretta gestione degli avvisi di pagamento per l'anno 2022.

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Lovera Michele

INTERVIENE: dott.ssa Di Meo Francesca - responsabile 7° Settore Tributi -

La registrazione degli interventi è conservata agli atti del Segretario comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 13
Votanti: 13
Voti favorevoli: 10 (AMBROGGIO Giulio, BRESSI Vilma, COMINA Aldo, CORDASCO Cristina Lucia, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, GIUBERGIA Renato, LOPREIATO Roberto, MARIANO Serena, RIMBICI Antonino)
Voti contrari: 0
Voti astenuti: 3 (ABRATE Bartolo, RACCA Marco, RUBIOLO Piergiorgio)

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2022 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di confermare che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 L. 147/2013, alle tariffe TARI di cui all'Allegato A deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al D.Lgs. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5 per cento;
- 4) di stabilire per l'anno 2022 le seguenti scadenze di pagamento:

1° RATA OVVERO UNICA SOLUZIONE 2022	ENTRO IL 30/9/2022
2° RATA 2022	ENTRO IL 6/12/2022

- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione e l'efficacia ai sensi di legge della presente deliberazione;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento e le tariffe di cui all'allegato A sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione dedicata "*Portale Trasparenza – Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani*".

Successivamente, con voti favorevoli 10 (AMBROGGIO Giulio, BRESSI Vilma, COMINA Aldo, CORDASCO Cristina Lucia, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, GIUBERGIA Renato, LOPREIATO Roberto, MARIANO Serena, RIMBICI Antonino) voti contrari 0, voti astenuti 3 (ABRATE Bartolo, RACCA Marco, RUBIOLO Piergiorgio) palesemente espressi, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. per la corretta gestione degli adempimenti contabili e tariffari conseguenti, e per la corretta gestione degli avvisi di pagamento per l'anno 2022.

Si dà atto che entra nell'aula il consigliere Portolese Pasquale (13+1)=14

IL PRESIDENTE
COMINA Aldo

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)